

## Edizione di mercoledì 4 marzo 2015

### CONTENZIOSO

[La motivazione della sentenza per relationem](#)

di Luigi Ferrajoli

### RISCOSSIONE

[Equitalia e pignoramento di conti correnti: strumento sempre più diffuso](#)

di Cristoforo Florio

### BILANCIO

[Nota: operazioni con parti correlate e accordi non risultanti dallo S.P.](#)

di Federica Furlani

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Il registro di carico-scarico](#)

di Luigi Scappini

### PATRIMONIO E TRUST

[I protagonisti del trust: il disponente](#)

di Sergio Pellegrino

### BACHECA

[Master "La gestione della liquidità nelle PMI"](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

## CONTENZIOSO

### ***La motivazione della sentenza per relationem***

di Luigi Ferrajoli

Con l'**ordinanza n. 242 del 12.01.2015**, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema della stesura delle sentenze con la tecnica della motivazione *per relationem*.

Nel caso di specie la Suprema Corte, previa riunione di tre ricorsi presentati dall'Agenzia delle entrate nei confronti di una società aventi ad oggetto avvisi di accertamento concernenti redditi di impresa e di partecipazione, era stata chiamata a pronunciarsi in merito alla violazione e falsa applicazione degli **artt. 1 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992**, in combinazione con l'**art. 132, n. 4 c.p.c.** e dell'**art. 118 disp. att. c.p.c.**, per la mancanza di una adeguata giustificazione della decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che si era limitata a riprodurre integralmente e pedissequamente le motivazioni della pronuncia di primo grado.

Come noto, il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede quali **requisiti contenutistici della sentenza**: 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori; 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo; 3) le richieste delle parti; 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; 5) il dispositivo.

L'art. 61 del medesimo Decreto richiama nel **processo di appello** le norme concernenti quello di primo grado, in quanto compatibili.

Ancora più chiaro è l'art. 118 disp. att. c.p.c. secondo il quale “*La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati...*”.

Premessi tali riferimenti normativi e tornando all'**ordinanza n. 242/2015**, la medesima enuncia il principio per cui, nell'ambito del processo tributario, è **nulla**, per violazione dei citati artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., “*la sentenza della CTR completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa*”, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del *thema decidendum* e delle **ragioni poste a fondamento del dispositivo**.

Del medesimo tenore è altresì l'**ordinanza n. 28113 del 16.12.2013** emessa nell'ambito del

procedimento in Cassazione instaurato dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza della CTR della Liguria avente ad oggetto l'annullamento di un avviso di accertamento.

Anche in tale frangente, parte ricorrente aveva dedotto la **nullità della sentenza impugnata** per assoluta **assenza di motivazione**, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4 D. Lgs. n. 546/1992, alla luce del fatto che nessuna argomentazione sostanzialmente diversa da quanto eccepito dinanzi ai primi giudici emergeva dagli atti di impugnazione.

Riguardo alla tecnica della motivazione delle sentenze *per relationem*, la Corte ne ha chiarito la sua ammissibilità, a patto che il **rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione**, essendo necessario il **riferimento alle argomentazioni** delle parti e dell'**identità di tali argomentazioni** con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio.

Ne discende, quindi, che la motivazione *per relationem* è legittima allorché il giudice di appello, **richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado**, non si limiti solo a farli propri, ma confuti le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame in modo che il **percorso argomentativo** desumibile attraverso la **parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto**.

In buona sostanza, la sentenza d'appello dovrà pertanto essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata – formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata – non consenta in alcun modo di ritenere che all'**affermazione di condivisione del giudizio di primo grado** il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame e tanto da risultare completamente **priva dell'illustrazione dei motivi della decisione** (in particolare delle critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la CTR a disattendere tali ragioni), con conseguente impossibilità di individuazione del **thema decidendum** e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

## RISCOSSIONE

---

### ***Equitalia e pignoramento di conti correnti: strumento sempre più diffuso***

di **Cristoforo Florio**

Il pignoramento dei conti correnti bancari rientra nel più ampio della e rappresenta uno strumento di riscossione coattiva dei crediti erariali che Equitalia sta utilizzando, con , nell'esercizio della sue funzioni di recupero dei crediti erariali.

La disciplina che ci accingiamo ad esaminare è **rinvienibile nell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973** che ricalca, pur se con alcune importanti differenze che vedremo nel prosieguo, le disposizioni contenute negli **artt. 543 e ss. c.p.c.**

In sintesi e senza pretese di esaustività, in **ambito civilistico** il pignoramento presso terzi si attua mediante **la notifica al terzo e al debitore di una ingiunzione** che contiene:

- l'indicazione del credito per il quale si procede nonché gli estremi identificativi del relativo titolo di legittimazione;
- l'indicazione, anche generica, del credito o del bene in possesso del terzo ma dovuti al debitore;
- l'intimazione al terzo di non disporre dei beni o dei crediti nella titolarità del debitore senza l'ordine del giudice e
- la citazione del debitore e del terzo a comparire davanti al giudice ordinario per rendere la dichiarazione in ordine alla effettiva natura ed entità dei diritti vantati.

Una volta notificato l'atto di pignoramento, si apre una **prima fase giudiziale** che potrebbe concludersi con il **riconoscimento del debito da parte del terzo** e, quindi, con la pronuncia del giudice di assegnazione del bene o del credito in favore del creditore precedente. Se invece il terzo non rende alcuna dichiarazione oppure dichiara di non possedere alcun bene o diritto di spettanza del debitore si apre, normalmente su istanza del creditore, un **processo di cognizione**, finalizzato ad accertare l'esistenza del bene o del credito pignorato.

In **ambito tributario**, invece, l'art. 72-bis sopra citato semplifica notevolmente la procedura civilistica precedentemente descritta. Infatti, la norma attribuisce all'Agente della riscossione il **potere di ordinare al terzo** di versare direttamente nelle casse di Equitalia l'importo delle somme dovute al debitore, fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo, il tutto **senza alcun coinvolgimento del giudice dell'esecuzione**. In buona sostanza, nell'ambito alla riscossione

tributaria, la normativa vigente autorizza Equitalia ad una sorta di **espropriazione immediata dei crediti** del debitore verso terzi; se nel processo esecutivo ordinario l'effetto traslativo del credito deriva dall'ordinanza di assegnazione di un giudice, nel procedimento di riscossione tributaria esso è imputabile esclusivamente all'**ordine di pagamento nei confronti dell'ente di riscossione**, senza alcun intervento da parte del magistrato.

Solo nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento da parte del terzo, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 72, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973, ovvero l'Agente della riscossione dovrà procedere **secondo le regole ordinarie del codice di procedura civile** (citazione del terzo con l'invito dello stesso a comparire davanti al giudice dell'esecuzione).

La disciplina in esame trova applicazione per la **generalità dei crediti vantati dal debitore iscritto a ruolo**, a prescindere dal titolo degli stessi. Restano **esclusi** dalla pignorabilità tributaria i **crediti pensionistici** e quelli di cui all'art. 545, commi 4, 5 e 6, c.p.c., a mente del quale sono **impignorabili i crediti alimentari** (tranne che in alcuni specifici casi) ed i crediti per sussidi per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione. Restano, invece, pignorabili – **nei limiti di un quinto** – i **crediti per stipendi e indennità per cessazione del rapporto di lavoro**, sia per i rapporti di diritto pubblico che di diritto privato.

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 72-bis in esame, il terzo (nella nostra analisi, l'istituto di credito) deve provvedere al pagamento a beneficio del creditore (Equitalia) **nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento**, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale **notifica**; per le somme il cui diritto alla percezione sia maturato, invece, successivamente, il terzo sarà obbligato al versamento nei confronti del creditore alle rispettive scadenze.

Con specifico riferimento al **pignoramento del conto corrente** bancario, Equitalia (creditore) ha pertanto il potere di ordinare alla banca (terzo) di versare nelle casse erariali le somme di denaro depositate dal contribuente (debitore) sul proprio conto corrente, fino a concorrenza del credito per cui si è proceduto.

Al riguardo giova da subito evidenziare che è **esclusa la pignorabilità delle c.d. "rimesse"**, ossia quei versamenti che, nel contratto bancario di apertura di credito, vengono effettuati dal titolare del **conto corrente "affidato"** per ridurre o estinguere il **saldo debitore** del conto medesimo. Tali versamenti, infatti, hanno funzione meramente ripristinatoria della provvista e, pertanto, non rappresentano un obbligo restitutorio della banca verso il titolare del conto.

Ma quali sono le **tutele del contribuente** dinanzi a tale azione coattiva proposta dall'Agente della riscossione?

Non di rado, infatti, accade che l'atto di pignoramento non sia notificato al contribuente/debitore oppure **non sia notificato tempestivamente** e la banca si affretti nell'ottemperare all'ordine di pagamento impartito da Equitalia. Da più parti è stato già proposto di modificare la normativa vigente, prevedendo che il pignoramento presso terzi sia

inefficace sino a quando non venga notificato al debitore iscritto a ruolo, obbligando così il terzo (banca) a richiedere all'agente della riscossione la prova dell'avvenuta notifica nei confronti del contribuente, prima di darvi esecuzione. Trattandosi, infatti, di un rapporto diretto fra Agente della riscossione e terzo, senza un obbligo specifico per questo ultimo di **informare preventivamente il suo creditore**, c'è il pericolo che l'istituto di credito paghi per un debito ormai estinto (si pensi all'ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza favorevole al contribuente non tempestivamente seguita dallo sgravio ad opera dell'Agenzia delle Entrate). Circa la mancanza di obblighi specifici di comunicazione al cliente si vedano anche le interessanti pronunce dell'Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Roma (**Decisione n. 2813 del 03 settembre 2012** e Decisione n. 252 del 7 febbraio 2011), in cui viene chiarito che il formale rispetto della disposizioni in tema di pignoramento presso terzi ex D.P.R. n. 602/1973 non esaurisce il panorama degli obblighi gravanti sulla banca, atteso che il rapporto negoziale in essere con il cliente impone alla medesima **doveri di trasparenza e informazione** e, pertanto, non può escludersi a priori una responsabilità dell'istituto di credito discendente dal dovere generale di **diligente e corretta esecuzione del mandato** ai sensi dell'art. 1856 cod.civ.

Va inoltre rilevato che, in caso di **conti correnti cointestati**, Equitalia non può procedere al pignoramento "extragiudiziale" ma dovrà agire secondo la **procedura "ordinaria"**, con il necessario coinvolgimento di un giudice. Il conto bancario o postale "cointestato" rientra, infatti, nella nozione di "bene comune indiviso", la cui espropriazione è disciplinata dalle regole generali del codice di procedura civile; in tale ipotesi e in mancanza di una prova contraria, gli intestatari del conto corrente – ai sensi degli artt. 1852 e ss. cod.civ. – sono considerati creditori solidali della banca e **le rispettive quote si presumono uguali**. Ne consegue che l'istituto di credito non potrà automaticamente eseguire le istruzioni impartite dall'Agente della riscossione in merito all'apposizione del vincolo sul conto corrente; se Equitalia procedesse, infatti, secondo la normale riscossione esattoriale pignorerebbe l'intero saldo di conto corrente, il cui 50% appartiene, invece, a un soggetto diverso (non debitore). Solo una volta ottenuta la **divisione del bene comune** (conto corrente) diventerà possibile l'assegnazione al creditore pignorante.

È facile intuire che, in questa ipotesi, il procedimento di recupero coattivo diverrà molto più lungo, pur se le **somme depositate sul conto corrente resteranno indisponibili**, in attesa dell'udienza dinanzi al giudice.

## BILANCIO

---

### **Nota: operazioni con parti correlate e accordi non risultanti dallo S.P.**

di Federica Furlani

La **nota integrativa**, che costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio, presenta la funzione di fornire **informazioni integrative, esplicative e complementari** dei dati presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Nell'ambito della sua funzione informativa, i **punti n. 22-bis e 22-ter dell'art. 2427, comma 1, Cod. Civ.**, dedicato appunto al contenuto della nota integrativa, prevedono la necessità, per tutte le società, a prescindere dalla forma del bilancio (ordinaria o abbreviata) di fornire nella Nota integrativa le informazioni relative:

*22-bis) alle **operazioni con parti correlate**, precisando l'**importo** dell'operazione intervenuta, la **natura** del rapporto e **ogni altra informazione** necessaria per la comprensione del bilancio qualora l'operazione risulti rilevante e non sia stata effettuata alle normali condizioni di mercato.*

*Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;*

*22-ter) alla **natura e all'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**, con l'indicazione dell'**effetto patrimoniale, finanziario ed economico**, sempreché i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e la loro indicazione sia necessaria al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.*

*Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.*

Con tali informazioni si completano le notizie desumibili dai prospetti di bilancio e dalla nota integrativa relative ad operazioni o accordi rispetto ai quali le altre disposizioni esistenti potrebbero non consentire di avere un quadro completo dei rischi e benefici ad essi associati.

Il punto 22-bis dell'art. 2427 prevede in particolare l'inserimento nella nota integrativa dell'indicazione circa le **operazioni poste in essere con altri tipi di parti correlate**, oltre a

quanto già previsto per imprese collegate, controllate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Tale informativa è motivata dal fatto che **le operazioni con parti correlate possono non essere effettuate alle stesse condizioni applicate alle operazioni intercorrenti con parti indipendenti**, con conseguente influenza sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

L'obbligo di informativa sussiste non per tutte le transazioni, ma solo per quelle che siano:

- **rilevanti**
- **non concluse alle normali condizioni di mercato**, secondo la definizione data dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 173/2008, che ha introdotto i numeri 22-bis e 22-ter nell'ambito dell'art. 2427 Cod. Civ.: *"per normali condizioni di mercato non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al prezzo dell'operazione e ad elementi ad esso connessi (ad esempio condizioni e modalità di pagamento), ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi"*.

Con riferimento alla **definizione di parte correlata**, l'art. 2427 Cod. Civ. rimanda a quanto stabilito dai **principi contabili internazionali**.

Lo IAS 24 stabilisce quindi che **una parte è correlata rispetto all'impresa che redige il bilancio se:**

1. direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte **controlla l'impresa, né è controllata o è soggetta al controllo congiunto** (incluse le entità controllanti, controllate e consociate), oppure detiene una partecipazione nell'impresa che gli permette di esercitare un'influenza notevole, oppure ha il controllo congiunto dell'impresa;
2. la parte è una **collegata**;
3. la parte è una **joint-venture** in cui l'impresa è una partecipante;
4. la parte è uno dei **dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa o della sua controllante**: trattasi di soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa;
5. la parte è uno **stretto familiare** (figli, convivente, figli del convivente, persone a carico del soggetto o del convivente) di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d);
6. la parte è **un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole** da uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente una quota significativa dei diritti di voto;
7. la parte è un **fondo pensionistico per i dipendenti dell'impresa**, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Sempre lo IAS 24 identifica alcune **fattispecie che non rappresentano invece necessariamente parti correlate** in senso stretto:

- due imprese che hanno in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;
- due partecipanti per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
- finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici, solo in relazione a normali rapporti d'affari con l'impresa;
- un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente con il quale l'impresa effettua un rilevante volume d'affari, con riferimento alla dipendenza economica che ne deriva.

Per quanto riguarda invece il **punto 22-ter**, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative alle **operazioni fuori bilancio**, ovvero operazioni, atti, accordi, ... non risultanti dallo stato patrimoniale, che possono esporre la società a rischi o benefici, la cui conoscenza è indispensabile per un'adeguata valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

**Esempi di operazioni fuori bilancio** sono ad esempio:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di *factoring* pro solvendo;
- accordi combinati di vendita e riacquisto;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e *trust*;
- beni impegnati;
- disposizioni di *leasing* operativo;
- *outsourcing* e altre operazioni analoghe;
- attività *off-shore* destinate a perseguire obiettivi economici, legali, fiscali e contabili,

Per tali accordi è richiesta **l'indicazione della natura e dell'obiettivo economico**, con la specifica descrizione degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici da essi indotti, a condizioni che i rischi e i benefici che da essi derivano siano significativi.

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Il registro di carico-scarico***

di Luigi Scappini

In un [precedente intervento](#) abbiamo introdotto la disciplina fiscale applicabile all'attività di **allevamento animali**, evidenziando come, a secondo del **rispetto** o meno dei **parametri** richiesti dall'articolo 32 Tuir, si possa ricadere nel **reddito agrario** o in quello di impresa, sia esso determinato in via di favore secondo quanto previsto dall'articolo 56, comma 5 Tuir o secondo le regole ordinarie della contrapposizione costi-ricavi.

Nel caso in cui il **numero** di capi allevati **ecceda** quelli previsti con il decreto del 18.12.2014 si rende **azionabile**, in ipotesi di esercizio a mezzo di **ditta individuale, società semplice o ente non commerciale**, la determinazione **forfettaria** del reddito imponibile, previo obbligo di **tenuta del registro** cronologico di **carico** e **scarico** degli animali allevati di cui all'**articolo 18-bis** D.P.R n. 600/1973.

Tale **registro**, teoricamente, seguendo il dettato normativo e l'interpretazione di prassi di cui alla Circolare n. 150/E/1998, deve essere tenuto **obbligatoriamente solamente** in ipotesi di **superamento** dei limiti di capi allevati che consentono la determinazione catastale, **tuttavia**, si ritiene **preferibile** e soprattutto consigliabile tenere il registro **a prescindere** dal superamento del limite.

L'obbligo di tenuta del registro viene meno nel momento in cui, in funzione della situazione contabile alla fine del periodo di imposta precedente, non siano evidenziati capi eccedenti rispetto ai parametri ministeriali.

Di contra, l'obbligo tornerebbe in vigore ogni qualvolta nell'ambito di un periodo di imposta, si determini un'eccedenza di capi allevati.

Si ribadisce come, in ipotesi di esercizio di un'attività di allevamento di animali, la tenuta del registro di carico e scarico sia consigliabile a prescindere dall'effettivo numero di capi allevati.

Sempre l'Agenzia, con la richiamata Circolare n. 150/E/1998, precisa come, pur rappresentando una **scrittura contabile esclusiva**, la tenuta del registro non esonera l'allevatore dal tenere l'ordinaria contabilità civilistica che, tuttavia, non rileva ai fini fiscali.

Il registro rappresenta a tutti gli effetti una **scrittura** di natura **fiscale**, con la conseguenza che esso deve essere numerato nel rispetto delle regole di cui all'articolo 2215 Cod. Civ..

Di fatto non esiste una forma prestabilita di registro, limitandosi la Circolare richiamata a

offrirne un fac simile.

Quello che è certo è che in sede di registrazione devono essere rispettate le regole stabilite dall'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 e quindi tutte le **movimentazioni** devono essere registrate nel termine di **60 giorni** dal loro accadimento, come non devono essere previsti spazi bianchi.

Inoltre, la tenuta del registro può essere prevista distinguendo in funzione delle specie animali allevate (se diverse) e dal loro ciclo "vitale", dato cruciale ai fini delle movimentazioni del registro, come individuato con il D.M. 18.12.2014.

Ma quali sono le **operazioni** che determinano l'obbligo di **movimentare** il registro in oggetto?

Per quanto concerne le operazioni di carico, esse sono individuabili, in linea generale, nelle seguenti:

- esistenze iniziali;
- acquisti;
- capi prodotti nell'ambito dell'impresa e immessi nell'allevamento;
- ricarico per capi che residuano a fine ciclo e
- passaggi da un ciclo all'altro.

Di contra, comportano movimentazioni di scarico:

- cessioni;
- morti naturali o accidentali;
- scarichi per fine ciclo e
- scarichi per passaggi di ciclo.

Rimandando a un futuro intervento alcune esemplificazioni di movimentazione corretta del registro, in questa sede si precisa come ai fini della tenuta del registro per **capi allevati** si intende il numero di animali che hanno concluso il ciclo come determinato dal D.M. 18.12.2014.

La determinazione di un **passaggio di ciclo** degli animali è direttamente dipendente dalla natura di allevamento che viene messa in atto nell'azienda. Un tipico passaggio di ciclo è quello, ad esempio, delle pollastre in galline ovaiole o dei suinetti in suini. Come detto, discriminante è la tipologia di allevamento che viene esercitata in quanto, ad esempio, in caso di allevamento ai fini di ingrasso, i suinetti dovranno essere caricati quali suini.

Le **mortalità** sopravvenute **anteriormente** alla **fine** del **ciclo non rilevano**, a condizione che le stesse vengano adeguatamente documentate. A tal fine, se tale certificazione non comporta particolari difficoltà per quanto riguarda gli animali di taglia grossa, così non è per quelli minimi con la conseguenza che, in ossequio a una sempre maggiore *compliance* Fisco-contribuente, sarebbe utile prevedere una percentuale di sfrido naturale.

Per quanto concerne le **nascite**, essere rilevano esclusivamente al **superamento** della fase di **allattamento**, la cui durata varia in ragione dei capi oggetto dell'allevamento. A titolo di esempio, se tale periodo è individuato in 90 giorni per i bovini e gli equini, esso si riduce fino a 40 per gli ovini e i conigli.

Da ultimo, si ricorda come sia previsto un periodo di cosiddetta **tolleranza**, in ragione del quale a chiusura del ciclo, l'animale deve essere caricato solamente se non viene ceduto decorsa la metà della durata del ciclo previsto.

Un **esempio** chiarisce meglio: si ipotizzi di aver acquistato un suino leggero, il cui ciclo è pari a 6 mesi in data 1° marzo. In data 1° settembre si procederà al relativo scarico e, solamente in caso di mancata cessione nel termine del 31 dicembre, si dovrà procedere a rilevarlo nuovamente nel registro.

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***I protagonisti del trust: il disponente***

di **Sergio Pellegrino**

---

*Iniziamo a partire da questo numero della nostra rubrica settimanale ad analizzare quelle che sono le figure protagoniste del trust: cominciamo, naturalmente, dal disponente, cercando in particolare di delineare il suo rapporto con il trustee.*

---

Il **disponente** è, assieme al trustee, **la figura centrale ed indispensabile del trust**, il “motore” che innesca il ricorso all’istituto, ed ancor prima il nostro potenziale cliente che si deve convincere della bontà della soluzione che abbiamo studiato per lui.

Nel momento in cui decide di istituire il trust, il disponente deve stabilire un “**programma**” da **affidare al trustee**, alla cui realizzazione, contestualmente o con atti di dotazione successiva, **destinerà parte del proprio patrimonio**, ottenendo in questo modo quella segregazione patrimoniale che è l’effetto, ma non può essere la causa, dell’istituzione del trust stesso.

Nel trust può essere **conferito qualsiasi cosa**, da un immobile ad una somma di denaro, da un credito ad una partecipazione, da un’opera d’arte ad un’azienda o ancora un’aspettativa giuridicamente protetta: insomma, non ci sono limitazioni di sorta.

L’aspetto del **trasferimento della proprietà al trustee** è quello più delicato da superare sul piano psicologico da parte del disponente, che perde la proprietà del bene e che con l’istituzione del trust e la segregazione del patrimonio **dovrebbe “uscire di scena” nella gestione del patrimonio stesso**.

Il concetto è molto difficile da far comprendere e “digerire” ai nostri clienti, ma la protezione che il trust garantisce al patrimonio segregato deriva proprio dal fatto che **i beni e i diritti disposti in trust non sono più di proprietà del disponente e come tali non sono aggredibili dai suoi eventuali creditori**.

In realtà **la perdita del possesso del bene**, almeno nel nostro Paese, è soltanto eventuale poiché il disponente può mantenere diritti sul bene che, invece, in altri ordinamenti non sarebbero riconosciuti.

Ad esempio, nel caso degli immobili, il disponente può limitarsi a disporre in trust la **nuda**

**proprietà, mantenendo il diritto di usufrutto o di abitazione.**

Nell'ambito dell'atto istitutivo, il disponente dovrà individuare anche il primo soggetto che ricoprirà l'ufficio di **trustee**, così come, se è prevista questa figura, chi sarà chiamato a svolgere il ruolo di **guardiano** del trust.

Il fatto che con l'istituzione del trust il disponente debba "uscire di scena" dalla gestione del patrimonio disposto in trust, comporta come conseguenza che questi **non è titolare di alcun rimedio giuridico né di alcun potere nei confronti del trustee**: il trustee non è infatti il fiduciario del disponente, ma è piuttosto il fiduciario del rapporto di affidamento che si è venuto a creare con l'istituzione del trust e con la sua nomina a trustee.

L'esistenza di questo rapporto di affidamento fa sì che **il disponente possa comunque dare delle indicazioni al trustee**, generalmente attraverso la forma delle c.d. **lettere dei desideri**, ma il trustee non è naturalmente vincolato ad attuarle dovendo essere la sua gestione autonoma e scevra da condizionamenti.

Nell'atto istitutivo il disponente **potrebbe riservarsi anche determinati poteri sul fondo in trust**: l'articolo 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che questa circostanza non debba essere considerata necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust, ma questo, però, **a condizione che con l'istituzione del trust il patrimonio passi sotto il controllo del trustee**.

I poteri che il disponente si può riservare non devono quindi confliggere con l'autonomia che deve essere riconosciuta al trustee nell'attuazione del compito: se questa autonomia non c'è, o è solo apparente, allora **viene meno una delle "tre certezze"** che, secondo la tradizione giuridica anglosassone, deve caratterizzare l'atto istitutivo, vale a dire la **volontà del disponente di istituire un trust**.

Si parla in particolare di **sham trust** quando il **disponente mantiene il controllo del fondo in trust** e l'istituzione del trust è finalizzata a produrre una **falsa impressione nei terzi**, inducendoli a ritenere che il patrimonio sia sotto il controllo del trustee quando invece in realtà il disponente continua ad esserne l'incontrastato *dominus*.

Master di specializzazione

Master di 5 giornate

## TEMI E QUESTIONI DEL TRUST CON SERGIO PELLEGRINO E ENNIO VIAL

*Il trust come risposta alle molteplici esigenze dei clienti e come  
opportunità per il professionista*

hbspt.cta.load(393901, '24dc432a-c1b6-480e-a79b-820a177d58d0?', {});

## BACHECA

---

### ***Master "La gestione della liquidità nelle PMI"***

di Euroconference Centro Studi Tributari

Euroconference presenta il nuovo master di specializzazione indirizzato ai professionisti intenzionati ad approfondire le proprie competenze nella consulenza finanziaria alle piccole e medie imprese in un momento nel quale l'esigenza di un supporto di questo tipo si afferma quale bisogno primario di molte realtà aziendali che non sono internamente "attrezzate" a farvi fronte in modo autonomo.

Il percorso copre le fasi principali dell'attività che il consulente è chiamato a svolgere, approfondendo in primo luogo la componente diagnostica, integrando le consuete analisi di bilancio (riclassificazioni, indici e flussi) con gli approcci teorici e le applicazioni operative tipiche della finanza aziendale. Da una adeguata analisi dei bilanci e della storia aziendale deriva la capacità di elaborare flussi previsionali (di breve e di medio lungo termine), ovviamente attraverso la comprensione dello sviluppo del modello di business e delle conseguenze economiche finanziarie che questo sviluppo comporta. Prima di analizzare gli strumenti tecnici attraverso i quali operare nel rapporto con gli istituti di credito, attraverso l'analisi di esempi operativi e situazioni concrete, verrà affrontato il tema, spesso trascurato, del "punto di vista delle banche", in termini di rating e analisi andamentale, aiutando in questo modo i partecipanti ad individuare le soluzioni che nei diversi casi hanno maggiori possibilità di essere supportate dal sistema creditizio.

Il taglio del percorso è estremamente operativo: per questo in aula verranno proposte simulazioni di casi reali attraverso software operativi che prevedono il coinvolgimento attivo dei partecipanti (che dovranno a tal fine utilizzare il proprio pc).

## RELATORI

- Saverio Bratta – Docente Finanza Aziendale
- Marco Capra – Dottore Commercialista – Theseus Dottori Commeccalisti Associati
- Massimo Buongiorno – Docente di Finanza Aziendale Università Bocconi Milano –

- Esperto in ristrutturazione e piani di risanamento
- Renato Santini – Dottore Commercialista – Docente Finanza Aziendale Università di Bologna

## ORARIO

14.00 – 18.00

## SEDI E DATE

Milano – 27/03/2015 – 10/04/2015 – 22/04/2015 – 07/05/2015

Roma 01/04/2015 – 15/04/2015 – 28/04/2015 – 13/05/2015

Torino 26/03/2015 – 09/04/2015 – 21/04/2015 – 06/05/2015

Verona 31/03/2015 – 14/04/2015 – 29/04/2015 – 12/05/2015

## PROGRAMMA

### I° incontro

#### ANALISI DELLE RISULTANZE DI BILANCIO

Lettura e riclassificazione del bilancio in ottica finanziaria

L'analisi per indici

La predisposizione del rendiconto finanziario

### II° incontro

#### STIMA DEI RISULTATI ATTESI E DEL FABBISOGNO FINANZIARIO

Il business plan: significato e obiettivi

La previsione dell'EBITDA

La previsione del capitale investito

La previsione dei flussi tributari

Dal business plan al budget di tesoreria

### **III° incontro**

#### **I RAPPORTI CON LE BANCHE E IL MERITO CREDITIZIO**

Il rapporto banca/impresa: quadro generale

Conoscere e utilizzare la Centrale Rischi per gestire i rapporti con gli istituti di credito

La componente del rating legata ai modelli di previsione del default

Il ruolo delle garanzie: le fidejussioni

### **IV ° incontro**

#### **LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO**

La valutazioni di copertura

Gli strumenti di finanziamento

Il piano finanziario

Casi operativi di ristrutturazione del debito